

ALLEGATO "B"
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
"RINALDO FRANCI"
SIENA

Statuto

CONSERVATORIO DI MUSICA “R. FRANCI” - SIENA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Attività didattiche, di ricerca e di produzione
- Art. 4 - Diritto allo studio e attività sociali

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 5 - Definizione e funzioni
- Art. 6 - Presidente
- Art. 7 - Direttore
- Art. 8 - Consiglio di amministrazione
- Art. 9 - Consiglio accademico
- Art. 10 - Revisori dei conti
- Art. 11 - Nucleo di valutazione
- Art. 12 - Collegio dei professori
- Art. 13 - Consulta degli studenti

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

- Art. 14 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
- Art. 15 - Biblioteca, musei e laboratori

TITOLO IV - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

- Art. 16 - Organizzazione degli uffici
- Art. 17 - Direttore amministrativo

TITOLO V - REGOLAMENTI

- Art. 18 - Regolamento generale dell'Istituzione
- Art. 19 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento
- Art. 20 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità
- Art. 21 - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso

Art. 22 - Regolamento della Consulta degli studenti

Art. 23 - Regolamento per il tutorato

Art. 24 - Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VI - NORME COMUNI E FINALI

Art. 25 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

Art. 26 - Servizi didattici integrativi

Art. 27 - Incompatibilità

Art. 28 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 29 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 30 - Emanazione e modifiche dello Statuto

Art. 31 - Intese e convenzioni con altre istituzioni

Art. 32 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

Art. 33 - Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti

Art. 34 - Comitato pari opportunità

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35 - Formazione artistica di base e convenzioni con le istituzioni interessate

Art. 36 - Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente, alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto

Art. 37 – Disposizioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - *Natura e ruolo dell'Istituzione*

1. L'Istituto di Alta Formazione Musicale di Siena "Conservatorio Rinaldo Franci" (di seguito denominata Istituzione), è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico musicale e svolge correlata attività di produzione ai

sensi della legge 508 art. 2 comma 4.

2. L'Istituzione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 508/99, è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

4. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 2 - *Finalità dell'Istituzione*

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali e attivando gli opportuni incentivi; in particolare:

a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.

b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.

c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo e all'art. 32 del presente Statuto.

2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata, funzionale alla didattica e alla ricerca.

3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione, sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti, e riconosce forme specifiche di garanzia, attraverso i propri organi consultivi e di proposta.

4. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi, si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica, che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.

5. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti: docenti, personale non docente e studenti.

6. Sul piano locale, nazionale, europeo e internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.

7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.

8. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 - Attività didattiche, di ricerca e di produzione

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato, nella propria autonomia, dal regolamento didattico dell'Istituzione nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e del presente Statuto.

2. Il regolamento didattico si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico. Definisce i piani di studio ed eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà, Università e con altre Istituzioni di Alta Formazione – anche riorganizzate in Politecnici delle Arti nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge n. 508/99.

3. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica, e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà umane, artistiche, culturali e produttive. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.

4. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

5. L'Istituzione promuove attività di produzione quale momento di formazione e di verifica pubblica dell'efficacia dell'attività didattica e di collaudo/sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 4 - Diritto allo studio e attività sociali

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.

2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e al presente Statuto.

4. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

5. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano.

6. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il Comitato per le pari opportunità e le OO.SS per le materie di competenza.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 5 - *Definizione e funzioni*

1. Sono organi di governo e di gestione delle Istituzioni:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di amministrazione
- d) il Consiglio accademico
- e) il Collegio dei revisori
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei professori
- h) la Consulta degli studenti

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

4. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le seguenti diversificate funzioni gestionali:

- a) di responsabilità e rappresentanza legale e amministrativa
- b) di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione nonché di rappresentanza legale per quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del presente Statuto
- c) di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione
- d) di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituzione
- e) di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
- f) di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione
- g) di azione di supporto al Consiglio accademico
- h) di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta

Art. 6 - *Presidente*

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del DPR n.132 del 28/02/2003.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 7 - *Direttore*

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, tra i docenti, anche di altre istituzioni in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della L. 508/99.
3. Fino all'adozione del predetto regolamento il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo, anche di altre istituzioni, che sia in possesso di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Istituto.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, nomina un Vice-Direttore. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate in caso di sua assenza o temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato direttoriale. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, il Vice-Direttore ha l'obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure regolamentari e assume le funzioni del Direttore fino all'insediamento del nuovo Direttore.

Art. 8 - *Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;

d) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca;

4. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

6. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

7. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, le modifiche allo Statuto ed i regolamenti di gestione e organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del DPR n° 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 9 - Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da 7 membri.

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) quattro Docenti dell'Istituzione rappresentanti delle aree formative in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente;

b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3. Il Consiglio accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli percorsi formativi e dei docenti;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della L. 508/99, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR 132/03 al Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono:

a) il Collegio dei professori;

b) la Consulta degli studenti.

Art. 10 - *Revisori dei Conti*

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile per quanto compatibili.

2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 11 - *Nucleo di valutazione*

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno.

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 12 - *Il Collegio dei Professori*

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Esso svolge funzioni di:

a) supporto alle attività del Consiglio accademico - come previsto dall'art.9, comma 4, lettera a);

b) delibera, in sede di prima applicazione, il regolamento didattico ai sensi del DPR 132/03, Art. 14, comma 2, lettera b);

c) delibera il codice deontologico dell'Istituzione;

d) esprime pareri su tutto quanto previsto dal DPR 132/03 e dai successivi regolamenti di attuazione della L. 508/99.

Art. 13 - *La Consulta degli studenti*

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di 3 per gli Istituti fino a 500 studenti, di 5 per gli Istituti fino a 1000, di 7 per gli Istituti fino a 1500, di 9 per gli Istituti fino a 2000, di 11 per gli Istituti oltre 2000 studenti. Fanno parte, inoltre, della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14 - *Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio*

1. L'offerta formativa dell'Istituzione è articolata in corsi di studio, individuati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ed aventi analoghi obiettivi formativi qualificanti e correlate attività formative.

2. Le strutture didattiche dell'Istituto e gli organi di governo necessari al loro funzionamento sono quelli previsti nei regolamenti di cui all'articolo 10 del DPR 212/2005.

Art. 15 - *Biblioteca, musei e laboratori*

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museale e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I laboratori di ricerca e sperimentazione - nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica) -, quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite alle aree formative.

3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

TITOLO IV

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 16 - *Organizzazione degli uffici*

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, (che possono essere riuniti in divisioni). Con apposito regolamento, deliberato dall'organo di gestione e trasmesso ai Ministeri competenti per l'approvazione ai sensi dell'art. 14 del DPR 132/03, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 17 - *Direttore amministrativo*

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.

2. Il Direttore amministrativo presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.

3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

c) sentite le OO.SS. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, tecnico e amministrativo.

4. Il Direttore amministrativo, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto.

5. Spetta inoltre al Direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Istituzione e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

TITOLO V

REGOLAMENTI

Art. 18 - *Regolamento generale dell'Istituzione*

1. Il Regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina l'organizzazione dell'istituzione nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 16, c.1, 19 e 20. È deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

2. È adottato con decreto del Presidente.

3. Per l'elaborazione del Regolamento l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei Professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.

Art. 19 - *Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento*

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:

a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;

b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca;

c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.

2. Il Regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti. Il testo di regolamento, deliberato, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

3. L'istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni previste in materia dal MUR.

4. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituzione.
5. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
6. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
7. Per l'elaborazione del regolamento didattico l'istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

Art. 20 - *Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità*

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, secondo uno schema tipo elaborato dal MIUR d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmesso ai Ministeri competenti per l'approvazione ai sensi dell'art. 14 del DPR 132/03. In sede di prima applicazione è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti.

Art. 21 - *Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso*

1. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di amministrazione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

Art. 22 - *Regolamento della Consulta degli studenti*

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono fissati in apposito regolamento.
2. Il Regolamento è deliberato dalla Consulta degli studenti.

Art. 23 - *Regolamento per il tutorato*

1. L'Istituzione provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio accademico.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituzione.

Art. 24 - *Entrata in vigore dei regolamenti*

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VI

NORME COMUNI E FINALI

Art. 25 - *Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati*

1. Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico.

2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art. 26 - *Servizi didattici integrativi*

1. L'Istituzione in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 508/99, può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;

b) master-classes, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;

c) corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;

d) corsi di aggiornamento professionale;

e) corsi di formazione permanente e ricorrente;

f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;

g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti;

h) in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi del regolamento di cui all'art. 2 comma 7- sulla base delle apposite convenzioni.

Art. 27 - *Incompatibilità*

1. I componenti eletti nel Consiglio di amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademico o rappresentanti delle strutture didattiche. Le cariche di membro del Consiglio accademico e rappresentante di struttura didattica sono compatibili.

2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio accademico sono incompatibili con la carica di RSU.

Art. 28 - *Validità delle adunanze e delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

Art. 29 - *Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni*

1. Gli atti a contenuto generale, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti.

2. I provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati possono essere resi pubblici dopo che l'organo deliberante ha acquisito il consenso degli interessati.

Art. 30 - *Emanazione e modifiche dello Statuto e degli altri regolamenti*

1. Lo Statuto, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il Regolamento di organizzazione degli uffici sono deliberati e trasmessi, e al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

2. Le modifiche dello Statuto e degli altri regolamenti di cui al comma 1 debbono seguire l'iter previsto dal DPR 132/03, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico e gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.

Art. 31 - *Intese e convenzioni con altre Istituzioni*

1. L'Istituzione, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della L. 508/99, può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione.

2. L'Istituzione partecipa, nel rispetto della normativa vigente, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali.

3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Istituzione con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale docente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 32 - *Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione*

1. La possibilità di conseguire diritti connessi al "diritto d'autore" per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 33 - *Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti*

1. Il Codice deontologico dei docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Collegio dei professori con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

2. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta (anche in delega) da 2 rappresentanti della Consulta degli studenti e 2 docenti in

rappresentanza del Collegio dei professori. Essa è deliberata dal Consiglio accademico sentita la Consulta degli studenti.

Art. 34 - *Comitato Pari Opportunità*

1. Il Comitato per le Pari Opportunità ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno dell'Istituzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35 - *Formazione artistica di base e convenzioni con le Istituzioni interessate*

1. Ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e della preparazione ai necessari livelli di specifica formazione per il proseguimento negli studi di livello superiore, l'Istituzione stipula accordi e convenzioni con Istituzioni scolastiche per la realizzazione di appositi percorsi integrati e coordinati di istruzione e formazione (musicale o coreutica) di base, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della L. 508/99.

Art. 36 - *Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto*

1. L'istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.

Art. 37 - *Disposizioni*

1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto attuano il DPR 132/03, al quale si fa espresso rinvio per le parti non esplicitamente riportate.